



COMUNE DI USSASSAI PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. **35**
Del **30/07/2015**

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIPENDENTI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 17,15, nella sala delle adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	SI
LOBINA RINA	ASSESSORE	NO

Totale Presenti **2**
Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Enti Locali del 31.03.1999 che agli artt. 8, 9 e 10 disciplina rispettivamente:

- Area delle posizioni organizzative (art. 8);
- Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative (art. 9);
- Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato (art. 10);

VISTO l'art. 10 del CCNL sopra citato che individua la composizione del trattamento accessorio del personale della cat. D titolare di posizione organizzativa e fissa, al comma 3, le percentuali minime e massime degli importi della retribuzione di risultato che può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita, ed è corrisposta a seguito di valutazione annuale;

PREMESSO che:

- con deliberazione della G.M. n.13 del 07/02/2001 sono state approvate le metodologie per la valutazione delle posizioni organizzative istituite all'interno dell'Ente;
- con deliberazione della G.M.n.24 del 16/03/2001 è stato determinato il peso organizzativo e strategico delle diverse posizioni organizzative individuate all'interno dell'Ente;
- che con deliberazione della G.C. n° 25 in data 16/3/2001 sono stati approvati i criteri generali per il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative e per la determinazione delle indennità di posizione e di risultato ai responsabili d'area, definendole, in fase di prima applicazione, tutte di complessità equivalente e attribuendo alle stesse uguale valore in termini di retribuzione di posizione;

PRESO ATTO che l'indennità di risultato risulta essere stata determinata relativamente alle Posizioni Organizzative dell'Ente nella misura del 10% dell'indennità di posizione organizzativa annua attribuita comprensiva della 13^a mensilità, e pertanto in €. 657,97 annui;

VISTA la deliberazione n.31 del 11/10/2005 con cui la Giunta Comunale ha approvato l'attuale Sistema di valutazione delle posizioni organizzative - Metodologia volta a graduare le posizioni organizzative e relativa pesatura delle stesse ai fini della corresponsione della retribuzione di posizione ex artt.8,9,10 CCNL 31/03/1999 comparto Regioni –Enti locali;

VISTO il verbale n. 3/2011 del 21/02/2011 con il quale il Nucleo di Valutazione ha elaborato, sulla base della predetta metodologia, la proposta di pesatura delle Posizioni Organizzative, in relazione alla graduazione delle funzioni attribuite ad ogni posizione organizzativa esistente nell'Ente;

VISTA la deliberazione n.52 del 3/10/2011 della Giunta Comunale con cui è stata approvata la proposta formulata dal Nucleo di Valutazione, sulla base della metodologia di cui al provvedimento n.31 del 11/10/2005, contenente la pesatura (graduazione delle funzioni) di ogni posizione organizzativa esistente nell'Ente alla data del 21 febbraio 2011;

DATO ATTO che i dipendenti incaricati di posizione organizzativa risultano essere:

- Geom.Salvatore Lobina, quale incaricato della Posizione Organizzativa Area Tecnica, nominato con decreto del Sindaco n.3 del 31/05/2005;
- Rag.Cinzia Orazietti, quale incaricata della Posizione Organizzativa Area Finanziaria, nominata con decreto del Sindaco n.2 del 24.01.2008;

DATO ATTO che l'art.24 del D.Lgs.165/2001, come modificato dall'art.45 del D.Lgs.150/2009, prevede che il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30% della retribuzione complessiva del dirigente;

VISTE le disposizioni del D.L. 31 maggio 2010, n.78 “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*” convertito nella L.30 luglio 2010, n.122, in materia di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego;

CONSIDERATO che il comma 1 dell'articolo 9 del Dl n. 78 del 2010 dispone che “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall' articolo 8, comma 14”;

CONSIDERTO che il comma 1 dell'art.9, introduce, per gli anni 2011, 2012 e 2013 il divieto di superamento del trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, da parte del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, compreso il trattamento accessorio;

CONSIDERATO che in seguito, l'articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ha previsto la possibilità di disporre la proroga di un anno dell'efficacia delle disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale delle Pubbliche amministrazioni; per effetto di tale autorizzazione legislativa, l'articolo 1, comma 1, lett. a), del Dpr 4 settembre 2013, n. 122, ha previsto che le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del Dl n. 78/2010, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014;

VISTA la circolare del ministero dell'Economia e delle finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, n. 8 del 2 febbraio 2015, che chiarisce che a partire dal 1° gennaio 2015, sono cessati, tra l'altro (ferma restando l'impossibilità di riconoscere arretrati per gli anni dal 2011 al 2014), gli effetti delle norme di contenimento delle spese di personale previste dall'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 concernenti il blocco dei trattamenti economici individuali (commi 1 e 2) ed il blocco economico delle progressioni di carriera comunque denominate e dei passaggi tra le aree (comma 21, terzo e quarto periodo), prorogate dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 fino al 31 dicembre 2014;

ACCERTATO che le limitazioni al trattamento economico individuale dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, aventi fonte nei commi 1 e 21 dell'articolo 9 del citato Dl n. 78 del 2010, hanno esaurito la propria efficacia precettiva il 31 dicembre 2014, come indirettamente confermato dall'articolo 1, comma 256, della c.d. legge di stabilità 2015;

VISTA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.12 del 15/04/2011 avente ad oggetto: “*Applicazione dell'art.9 D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, nella L.30 luglio 2010, n.122, recente “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*”;

CONSIDERATO che nella stessa circolare e' espressamente chiarito che l'espressione “*trattamento economico ordinariamente spettante*” va riferita a tutte le componenti del trattamento economico previste in via ordinaria che i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, percepirebbero in condizioni di ordinari età;

RISCONTRATO pertanto che sono esclusi dal blocco del trattamento economico complessivo gli emolumenti retributivi di carattere accessorio privi di fissità e continuità, in pratica quelle componenti legate al merito, oggetto della riforma ex D.Lgs. 150/2009, che si sostanziano nei compensi di produttività e nella retribuzione di risultato degli incaricati di posizione organizzativa e dei dirigenti;

RITENUTO di aumentare la percentuale della retribuzione di risultato degli incaricati di posizione organizzativa al 25% e ciò al fine di dare maggiore incidenza all'orientamento ai risultati;

DATO ATTO che tale incremento consente al Comune di Ussassai di rimanere in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 562 dell' art. 1, L. n. 296/2006

avendo in termini previsionali di Bilancio 2015 la seguente spesa, come risulta da prospetto allegato alla presente deliberazione:

spesa Rendiconto 2008	264.136,13
spesa per il personale - schema Bilancio Previsione 2015	262.367,72

DATO ATTO altresì che questo ente ha rispettato nel 2014 i tempi medi nei pagamenti di cui all'art. 41, comma 2 del D.L. n. 66/2014;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 28 dicembre 2001, n. 448;

PRESO ATTO dei pareri in calce espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. 150/2009;

VISTO il D.L. 78/2010 e la Legge di conversione n. 122/2010;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DELIBERA

DI RIDETERMINARE, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la percentuale di retribuzione di risultato agli incaricati di posizione organizzativa nella misura del 25% rispetto alla Retribuzione di Posizione annua complessiva;

DI DARE ATTO che la maggiore spesa per il finanziamento della retribuzione di risultato trova copertura negli stanziamenti di bilancio, e che complessivamente la spesa di personale è contenuta entro il limite dell'anno 2008 al netto della spesa per i rinnovi contrattuali;

DI TRASMETTERE copia del presente atto agli interessati;

VISTA l'urgenza con separata votazione, unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art.134 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.n.267 del 18.08.2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Gian Basilio Deplano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giacomo Mameli

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: **favorevole**
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Cinzia Orazietti

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere:**favorevole**
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Cinzia Orazielli

Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:

X	è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal	04/08/2015	(art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);
-	è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);		

Ussassai 04/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giacomo Mameli

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione diventa esecutiva il **30/07/2015**

–	decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
X	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

Ussassai 04/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giacomo Mameli